



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 708 del 04/12/2024

***OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO INCARICO EX
ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI ONCOLOGIA:
AMMISSIBILITA' ISTANTI E CONFERIMENTO INCARICO***

***PROPONENTE: S.C. GESTIONE PERSONALE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE***

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con d.G.R. n° 10-3292 del 28 maggio 2021 e D.G.R. n.70-8685 del 27.05.2024)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 PER MEDICO DI ONCOLOGIA: AMMISSIBILITA' ISTANTIE CONFERIMENTO INCARICO

Il Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane formula la sottoestesa proposta istruttoria

- PREMESSO** che con deliberazione n. 594 del 17/10/2024 è stato indetto, al fine di non recare pregiudizio alla continuità delle attività della s.c. Oncologia nonché di mantenere tempi adeguati nelle prestazioni, nelle more della copertura dei posti vacanti con personale con rapporto di lavoro dipendente, avviso di selezione comparativa per il conferimento di incarico ex art. 7, comma 6 bis, D.Lgs. 165/2001, per medico di oncologia da assegnare alla s.c. Oncologia del P.O. di Borgomanero;
- che il relativo bando di selezione comparativa, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31.10.2024, prevedeva quale termine utile per la presentazione delle domande il giorno 15.11.2024;
- PRESO ATTO** che entro il termine di cui sopra è pervenuta un'unica istanza da parte del candidato d.ssa Francesca Broggio nata il 28.07.1984;
- VISTI** i requisiti di partecipazione per la selezione in questione ed esaminata l'istanza e la documentazione prodotta dalla d.ssa Broggio;
- RITENUTO** pertanto che la predetta istante d.ssa Francesca Broggio, possiede tutti i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione in questione;
- PRESO ATTO** che l'art. 8.2 del bando di selezione comparativa prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espletterà alcuna procedura comparativa*;
- VISTA** la nota del 27.11.2024 con la quale il Direttore della s.c. Oncologia conferma il possesso, da parte della candidata, delle competenze richieste;
- inoltre la nota dell'08/10/2024 con la quale il Direttore della s.c. Oncologia, congiuntamente al Direttore del Dipartimento Emergenza e Accettazione e del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, evidenzia le difficoltà nella gestione delle prestazioni della struttura, legate alla carenza di personale, nonché la necessità di attivare, con urgenza, selezione per il conferimento di incarichi libero professionali per medico di oncologia nelle more dell'indizione ed espletamento di pubblico concorso per la copertura dei posti vacanti;
- PRESO ATTO** che permane la situazione di criticità all'interno della s.c. Oncologia, presso la quale, ad oggi, risultano vacanti n.2 unità di personale medico;
- che con determinazione n. 1550 del 14.10.2024 sono state attivate le procedure concorsuali per la copertura di n.2 posti di dirigente medico - disciplina di oncologia - il cui termine di presentazione domande è fissato per il prossimo 23.12.2024;
- RITENUTO** pertanto, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni della struttura, di procedere al conferimento di n.1 incarico di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni libero professionali di soggetto iscritto all'Ordine dei Medici in possesso del diploma di specializzazione in Oncologia, da assegnare alla s.c. Oncologia del P.O. di Borgomanero, alla d.ssa Francesca Broggio nata il 28.07.1984 per un periodo di mesi sei, nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente;

CONSIDERATO

che ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/001 per il conferimento di collaborazione esterna. Infatti:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;
- per la prestazione richiesta non risulta possibile utilizzare le risorse umane attualmente in servizio;
 - la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata (professionista medico specializzato in oncologia);
 - il contratto di incarico che verrà sottoposto all'incaricando, allegato in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

CONSIDERATO

che l'incarico che si va a conferire, ha inequivocabilmente i requisiti del rapporto di lavoro autonomo, di tipo libero professionale. Infatti:

- la volontà delle Parti, è chiara e inequivoca in tal senso, come emerge dal contratto di incarico libero professionale;
- non ricorre subordinazione. Il contratto specifica che il Prestatore rimane autonomo nel determinare le modalità esecutive della propria prestazione lavorativa. Il Prestatore non è soggetto al potere direttivo (organizzativo, disciplinare, di controllo) del Committente ma è, semplicemente, coordinato all'organizzazione del Committente. In tal senso, il Prestatore è tenuto ad attenersi alle direttive organizzative generali, emanate dal Committente; ma tali direttive non attendono alle modalità esecutive della prestazione lavorativa, bensì, al solo risultato di quest'ultima, e non tendono a vincolare il Prestatore; ma solo a rendere "compatibile" le prestazioni di quest'ultimo con le esigenze e necessità aziendali del Committente;
- il contratto non impone alcuna esclusività di rapporto, né alcuna incompatibilità per il Prestatore; inoltre, non vi sono vincoli di presenza e/o di orari, fatto salvo il limite del rispetto degli orari di turnazione in cui si svolge l'attività aziendale;

DELIBERA

per tutto quanto nelle premesse indicato, in esito alla indizione di procedura di selezione comparativa ex art. 7 comma 6 bis del D. Lgs. 165/2001 per il conferimento di incarichi libero professionale per medico di oncologia presso la s.c. Oncologia del P.O. di Borgomanero indetta con provvedimento n. 594/2024:

- di prendere atto che entro il termine di presentazione delle domande è pervenuta un'unica istanza da parte del candidato d.ssa Francesca Broggio nata il 28.07.1984;

- di dare atto che la predetta istante d.ssa Francesca Broggio, possiede tutti i requisiti richiesti per poter partecipare alla selezione in questione;

- di prendere atto che l'art. 8.2 del bando di selezione comparativa prevede che *qualora sia ammissibile un unico candidato o un numero di candidati uguale o inferiore al numero dei rapporti che l'Amministrazione intenda attivare, non si espletterà alcuna procedura comparativa*;

- di dare atto della ricorrenza delle condizioni sostanziali richieste dal D. Lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi lavorativi a Soggetti esterni, con contratti di lavoro autonomo;

- conseguentemente, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni della struttura,:

a) di conferire incarico di collaborazione per l'esecuzione di prestazioni libero professionali di soggetto iscritto all'Ordine dei Medici in possesso del diploma di specializzazione in Oncologia da assegnare alla s.c. Oncologia del P.O. di Borgomanero, alla d.ssa Francesca Broggio nata il 28.07.1984, per un periodo di mesi sei, nelle more del reclutamento di personale con rapporto di lavoro dipendente;

b) di prendere atto che l'impegno orario della d.ssa Broggio sarà di massimo nr. 12 ore settimanali e l'emolumento del contratto sarà pari ad €. 80,00= orari lordi (come da bando di selezione);

- di dare atto che il rapporto qui costituito, subordinato alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ex art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, e disciplinati dal contratto allegato sono "qualificati" quale incarico libero-professionale;
- di dare atto che, ai sensi della deliberazione n. 362/2013/SRCPIE/INPR in data 25.10.2013 della Sezione regionale Controllo della Corte dei Conti, il presente provvedimento, in quanto riferito ad incarichi individuali di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 comma 6 D. Lgs. 165/2001, non deve essere trasmesso alla Corte dei Conti medesima;
- di pubblicare i dati relativi all'incarico conferito con il presente provvedimento sul sito web della ASL NO;
- di delegare l'esecuzione del presente provvedimento al Direttore della s.c. Oncologia, che con tale delega viene istituita quale "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale;
- di delegare la s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane agli adempimenti di carattere contabile conseguenti e successivi al presente provvedimento;
- di dare atto che l'incarico di "Responsabile" dell'esecuzione contrattuale comprende la verifica e l'attestazione della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Prestatore ed, in particolare, di garantire che il contratto non subisca modificazioni in fase di esecuzione;
- di dare atto che la spesa indotta dal presente provvedimento, quantificabile per l'anno 2024 in €. 1.920,00 trova copertura sul conto 3100494 sub 21 del bilancio di previsione 2024 e che la spesa riferita all'anno 2025, quantificabile in via presuntiva in €. 12.800,00 verrà imputata ai competenti conti del bilancio 2025;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesesa proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Angelo Penna)**

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente documento si compone di un documento principale di n.4 pagine e n.1 allegato allegato 1 fac simile contratto libero professionale composto da n. 7 pagine

ASL NO

SEDE LEGALE Viale Roma, 7 - Novara

CONTRATTO DI
PRESTAZIONE LIBERO PROFESSIONALE

- PARTI -

In esecuzione del provvedimento n. del

- A) **A.S.L. NO**, con sede in Novara, viale Roma 7 [P. I.V.A.: 01522670031], in persona del Direttore della s.c. Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane dott. Gianluca Corona, nato a Vercelli (VC) il 10/05/1966, che ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2 del vigente atto aziendale dell'ASL NO di cui alla deliberazione n. 198 del 24.05.2022, esercita la legale rappresentanza dell'Azienda nelle materie ricadenti nella competenza della struttura Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane.
- B) **Dott.** _____, residente in _____ (CF _____) P.IVA.: _____], domiciliato presso sé medesimo, [di seguito: "**Prestatore**"], medico specializzato in _____.

Premesse.

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nell'atto deliberativo, approvativo del presente contratto (in schema), si trova nella necessità di fruire dell'attività professionale del Prestatore; ed intende, quindi, costituire un rapporto di lavoro con il Prestatore; che accetta tale costituzione.

Le Parti concordano di stipulare un *contratto di lavoro autonomo* concettualmente, e normativamente, inquadrabile nel *contratto di prestazione libero professionale ex artt. 2229 ss. c.c.*

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali presso la s.c. Oncologia del P.O. di Borgomanero.

Le prestazioni verranno svolte all'interno della Struttura aziendale della Committente e, pertanto, si integra la fattispecie delle prestazioni endoaziendali.

Art. 1 Qualificazione del rapporto.

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale "endoaziendale" ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà, nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli: **3** e **7**, in punto di autonomia del Prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni..

In particolare il Prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività, e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti lavorativi con altri Committenti.

Art. 2 Oggetto del rapporto.

Oggetto del presente contratto sono prestazioni libero professionali di medico specializzato, consistenti in visite di follow up per un massimo di nr. 12 ore settimanali.

Art. 3 Autonomia del Prestatore.

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione: ***né professionale; né organizzativa***; da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue.

3.1.) La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del Prestatore. Modalità che saranno determinate autonomamente dal Prestatore entro i limiti di cui al successivo punto.

3.2.) La Committente potrà, **solo**, emanare direttive generali di tipo organizzativo e programmatico, finalizzate a coordinare l'attività libero professionale del prestatore con la propria organizzazione interna.

In ogni caso, tali direttive saranno sempre riferite al solo risultato della prestazione; senza possibilità di incidere sull'autonomia del Prestatore, il cui unico obbligo è quello di attenersi alle direttive generali necessarie per rendere compatibile la prestazione con le esigenze organizzative della Committente.

3.3.) Ragioni logistiche impongono che la prestazione venga resa, presso le strutture aziendali della Committente ed in forma coordinata con l'organizzazione interna di quest'ultima.

A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di “gestire” tale coordinamento, **il Direttore della s.c. Oncologia,**

che ha assunto e svolgerà l'incarico di “*referente operativo*” dell'esecuzione del presente contratto, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice civile.

Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, potendo concordare con il Committente gli accessi necessari per le esigenze di cui al presente articolo; egli dovrà, comunque, stante le necessità del coordinamento funzionale (di cui s'è detto), rendere la prestazione in tempi compatibili con l'organizzazione delle strutture aziendali della Committente.

3.4.) Le Parti danno atto che la presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con la Struttura organizzativa della Committente, costituiscono condizioni indispensabili per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore; contratto che non può avere utile esecuzione in assenza di tale coordinamento funzionale.

Art. 4 Doveri di comportamento del Prestatore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, i doveri di comportamento ivi contemplati sono estesi e vincolanti anche per i collaboratori /consulenti della Pubblica Amministrazione.

Pertanto il Prestatore assume specifico impegno ad adempiere puntualmente ai doveri di comportamento previsti dal D.P.R. n. 62/2013, che gli viene consegnato in copia unitamente al presente contratto.

In caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ex art. 1454 c.c. , salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 5 Durata.

Il presente contratto, di durata semestrale, **decorre dal _____ sino al _____.**

È fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopraindicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo articolo 7.).

Art. 6 Compenso.

La Committente si impegna a corrispondere, al Prestatore, *il compenso onnicomprensivo lordo di € 80,00 orari (ottanta/00).*

Tale compenso si intende remunerativo: *sia della prestazione resa dal Prestatore; sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.*

Il pagamento del compenso verrà effettuato a cadenza periodica tramite rate mensili posticipate, in seguito ad attestazione da parte del Direttore della **s.c. Oncologia** delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, con emissione di mandato tratto sul Tesoriere, entro 60 giorni dalla presentazione di richiesta, da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "Referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni.

Le parti stante la natura del contratto, danno atto dell'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2002.

Art. 7 Disposizioni particolari.

7.1.) Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (*artt. 2229 ss. codice civile*).

7.2.) La durata del presente contratto (quale definita al precedente art. 5) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (*a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento*), nei termini sotto indicati:

- **per la Committente, 30 giorni;**
- **per il Prestatore, 30 giorni.**

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi, comunque, l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ.; pertanto, calcoleranno il compenso dovuto al Prestatore, ai sensi dell'art. 2237 cod. civ., in relazione alle prestazioni fornite ed accertate dal referente operativo, al momento dell'effettiva interruzione del rapporto.

Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini sopraindicati, la Parte recedente dovrà corrispondere a richiesta dell'altra Parte, una penale pari al compenso mensile diviso trenta, per i giorni di mancato preavviso.

7.3.) Il Prestatore si impegna a comunicare, immediatamente, alla Committente, ogni comportamento del "*Referente operativo*" o di altri soggetti dell'A.S.L. NO, che venga ad incidere – direttamente od indirettamente – sull'autonomia di cui all'art. 3.

7.4.) Il Prestatore, assumendosi il rischio della responsabilità della propria opera professionale, dovrà essere coperto da **polizza assicurativa** per i rischi RC nei confronti di terzi derivanti dalla propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/2017, nonché di un'adeguata polizza assicurativa per colpa grave ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 24/2017.

Art. 8 Bollo e registrazione.

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al **secondo comma, art. 5. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131** e, pertanto, **è soggetto a registrazione in caso d'uso** [Tariffa - Parte II, art. 1, primo comma, lettera b.)] e, ove ricorra, registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n° 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Le spese di bollo sono a carico del prestatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, li _____

A.S.L. NO - NOVARA
IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO
GESTIONE PERSONALE E
VALORIZZAZIONE RISORSE
UMANE
dott. Gianluca Corona

IL PRESTATORE
Dott. _____